

**Fondazione di Soncino ETS**

**Largo Capretti, 2 Soncino CR**

## **Modello Organizzativo di Gestione e Controllo**

**ai sensi del d.lgs 231/2001**

rev 0 - approvato con delibera n. 54  
del Consiglio di Amministrazione in data 11/06/2012

rev 1 - approvato con delibera n. 42  
del Consiglio di Amministrazione in data 08/10/2020

rev 2 - approvato con delibera n. 9  
del Consiglio di Amministrazione in data 11/02/2022

rev 3 - approvato con delibera n. 11  
del Consiglio di Amministrazione in data 25/03/2024

rev 4 - approvato con delibera n. 34  
del Consiglio di Amministrazione in data 25/10/2024

rev 5 - approvato con delibera n. 39  
del Consiglio di Amministrazione in data 24/06/2026

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo si compone di:

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE

## **PARTE GENERALE**

## **Parte Generale**

### ***Definizioni***

#### **Decreto Legislativo o Decreto**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

#### **Modello Organizzativo o Modello**

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

#### **Fondazione**

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

#### **Destinatari**

Consiglieri, amministratori, medici, dipendenti, consulenti, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

#### **Organismo di controllo**

Organismo previsto dallo Statuto per il controllo amministrativo:  
Revisore dei Conti

#### **Organismo di Vigilanza - OdV**

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

**Indirizzo email dell'OdV**

odv@fondazionesoncino.it

**Principi di Comportamento**

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

**Attività a Rischio**

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

**Protocollo**

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

**Sistema Disciplinare**

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

**Dipendenti**

Tutti i dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti.

**P.A.**

Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

**Reati rilevanti**

Reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive integrazioni.

## ***La Responsabilità Amministrativa degli Enti***

### **Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D. Lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione

dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini. Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha inoltre la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

### **I reati rilevanti**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel d.lgs. n. 231/2001 che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati cc.dd. "presupposto":

- delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del decreto legislativo 231/2001)
- delitti informatici (art. 24 bis)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis)
- delitto contro il commercio e l'industria (art. 25 bis 1)
- delitti in materia societaria (art. 25 ter)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- delitti di pratiche di mutilazioni (art. 25 quater 1)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- delitti di market abuse (art. 25 sexies)
- delitti di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro (art. 25 septies)

- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita autoriciclaggio (art. 25 octies)
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- octies.1)
- delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni veritiere (art. 25 decies)
- delitti ambientali (art. 25 undecies)
- delitti contro il lavoro clandestino (art. 25 duodecies)
- delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
- delitti transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale)
- delitti tributari (Art. 25- quinquiesdecies DL 124/2019)
- delitti di contrabbando (art. 25- sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies)
- Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies)
- Delitti contro gli animali (Art. 25- noviesdecies)

## ***Il Modello di organizzazione, gestione e controllo***

### **Funzione del Modello**

Scopo del Modello è l'individuazione delle attività esposte a rischio dei Reati Rilevanti e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbiano lo scopo la prevenzione degli stessi.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo a tutti i Destinatari che la commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto Legislativo, custodita dall'Organismo di Vigilanza; essa si esplica in una Macro tabella;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Fondazione del ruolo di controllare l'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e verosimilmente ottenibili;

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- l'attività di monitoraggio dei comportamenti all'interno dell'ente, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

### **Esenzione dalla responsabilità**

Il Decreto Legislativo espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico della stessa.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio e cioè il Consiglio d'Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Adozione del Modello Organizzativo**

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe e poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Fondazione sta continuando e continuerà, attraverso le procedure previste dal Modello Organizzativo, l'ulteriore aggiornamento ed affinamento dei principi generali di comportamento e procederà, con l'assistenza tecnico metodologica dell'OdV, alla

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

redazione di appositi protocolli che regoleranno l'attività aziendale nelle aree di intervento più a rischio.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello Organizzativo è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto Legislativo, delle Linee Guida elaborate da Confindustria, delle Linee Guida AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), delle Linee Guida UNEBA, della più avanzata giurisprudenza del settore nonché delle specifiche iniziative già attuate dalla Fondazione.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, che illustra i principi e le finalità che la Fondazione si impone con la sua adozione, e di una Parte Speciale con una serie di Allegati che descrivono l'organizzazione dell'ente, mappano le attività a rischio, indicano i modelli di comportamento per ciascuno dei reati previsti dal Decreto Legislativo e indicano gli strumenti di governo implementati nell'ente a presidio dei rischi di commissione dei reati.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione costituisce parte integrante del presente Modello.

### **Modifiche al Modello Organizzativo**

Il Modello Organizzativo sarà suscettibile di eventuali future modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

## ***Individuazione dei Processi a Rischio***

### **Metodologia**

Per l'analisi e l'individuazione dei Processi a Rischio si è utilizzata una metodologia di *Risk Management* che si può così riassumere:

#### Process assessment:

- check-up aziendale, ricognizione macrostruttura, analisi organigramma dell'ente.

Risk assessment:

- inventariazione macro-aree a rischio-reato;
- individuazione/abbinamento di specifici rischi per processo;
- "mappatura" delle attività in funzione del rischio rilevato "matrice rischi".

Risk management:

- analisi sistema preventivo e di auditing;
- elaborazione protocolli comportamentali;
- adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- individuazione e valutazione dei rischi residui accettabili.

Nell'ambito del suddetto procedimento sono state identificate ed analizzate le fasi potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessati nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al termine di tale analisi la Fondazione ha ritenuto di regolamentare le aree a rischio reato con procedure che disciplinano in modo dettagliato e specifico le azioni e le relative responsabilità, le cosiddette Istruzioni Operative (I.O.).

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei reati, o comunque a ridurre tale rischio entro una soglia di ragionevole accettabilità.

In altre parole tale soglia di accettabilità rappresenta un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento.

## **Il sistema di controllo in generale**

Il sistema di controllo della Fondazione si caratterizza per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli. La Fondazione è, infatti, dotata di strumenti organizzativi quali organigrammi, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

1. Conoscibilità all'interno della Fondazione;
2. Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
3. Chiara definizione delle linee di riporto;
4. Le procedure interne caratterizzate dai seguenti elementi:
  - separazione all'interno dei processi, tra i soggetti operativi e quelli di controllo;
  - tracciabilità scritta dei passaggi rilevanti del processo;
  - adeguato livello di formalizzazione.

L'attribuzione dei poteri è regolata da un sistema di deleghe e procure.

### **Procedure e sistemi di controllo esistenti**

Il Modello organizzativo integra le procedure e sistemi di controllo esistenti ove questi siano giudicati idonei quali strumenti di prevenzione dei rischi/reato.

Di conseguenza sono da considerare parte integrante del Modello le seguenti procedure:

- lo Statuto
- il sistema organizzativo aziendale
- le procedure aziendali
- il codice etico
- il sistema di deleghe e procure
- il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro
- il regolamento privacy
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili
- gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale dell'Ente
- il sistema trasparenza ex D. lgs 33/2013
- la normativa italiana e straniera vigente.

I principi e le regole, le procedure i documenti di cui sopra sono parte integrante del presente Modello e rappresentano il più ampio sistema di organizzazione e controllo.

## ***Diffusione del Modello e formazione delle risorse***

### **I Destinatari**

Il presente Modello Organizzativo è rivolto, ciascuno per le disposizioni applicabili, agli amministratori, ai consiglieri, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (art. 6);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7).

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato gestorio, che i dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.

### **Formazione ed informazione dei Destinatari**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi a Rischio. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti, consulenti e partners in rapporto con la Fondazione al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi rapporti, invece, verrà consegnato un set informativo (es. Modello Organizzativo, Codice Etico, CCNL, ecc.), con il quale assicurare agli stessi la conoscenza delle regole etiche e di legalità considerate per la Fondazione di primaria rilevanza.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico verranno quindi forniti ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo all'atto della nomina, ai dipendenti all'atto della assunzione, a tutti i Consulenti, collaboratori o partners all'inizio del rapporto unitamente al relativo contratto.

La Parte Generale del Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono inoltre pubblicati sul sito web della Fondazione.

### La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione. Nello specifico si è previsto un piano di formazione aziendale con l'ausilio di professionisti esterni esperti nelle materie di volta in volta trattate.

## ***L'Organismo Di Vigilanza***

### **Scopo**

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo individua tra gli elementi essenziali del Modello Organizzativo il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento dello stesso e di curare il suo aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Pertanto, unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale Organo con il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare sia la rispondenza ad esso dei comportamenti dei Destinatari che le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, formulando le relative proposte.

### **Requisiti**

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- onorabilità,
- continuità d'azione.

#### a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono assicurati evitando che l'OdV si trovi in posizione di soggezione o subisca interferenze da parte dei soggetti sottoposti a controllo e non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva.

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- 1) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione
- 2) coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Fondazione rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

### b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio l'effettività e l'efficacia dell'attività di vigilanza.

### c) Onorabilità

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- 1) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)
- 2) coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
  - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
  - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 3) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- 4) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

d) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
  - essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
  - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione, con atto del CdA, ha istituito un OdV monosoggettivo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti si potrà avvalere di consulenti esterni che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

### **Nomina, durata, decadenza e revoca**

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV resta in carica per 5 anni e può essere rinominato, previo accordo tra l'incaricato e il Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'OdV (ovvero il Direttore Generale o un Consigliere in caso di impossibilità dell'OdV), una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento, comunica immediatamente la propria indisponibilità al Consiglio di Amministrazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione solo per rilevanti inadempimenti dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato o quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, non indicate nell'autocertificazione o quando intervengano cause di decadenza.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà rinunciare all'incarico attribuito in qualsiasi momento, comunicando la propria decisione con lettera scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

## **Funzioni e Poteri**

Nell'espletamento del proprio incarico l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo il quale potrà anche predisporre un apposito Regolamento.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

La funzione istituzionale dell'OdV consiste nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo e promuovere i relativi procedimenti sanzionatori;
4. individuare e proporre al Consiglio d'Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita alla Fondazione.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV della Fondazione i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili.  
A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo

nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Fondazione al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche l'indirizzo email dell'OdV) e non anonime.

2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nei vari Allegati.
3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV.
4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate alla sua attenzione da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso e proporre l'applicazione di eventuali sanzioni alla funzione aziendale competente ai sensi del Sistema Disciplinare.
5. Verificare che gli elementi previsti dai vari Allegati del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso la Fondazione solo in caso di dolo o colpa grave.

La Fondazione esclude verso tale organismo qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per reati commessi da altri soggetti, e precisa che l'incarico non

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

consiste nel dovere di impedire le azioni illecite.

Con l'istituzione dell'OdV il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e l'Organo di Controllo mantengono invariate tutte le loro attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione e all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo medesimo.

La Fondazione rimane pertanto unica destinataria delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo.

## **Flussi informativi nei confronti dell'OdV**

### **Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Inoltre dovrà essere segnalata tempestivamente ogni nuova attività o variazione di quelle normalmente esercitate che possa comportare una variazione delle aree a rischio o comunque idonea ad alterare il rischio predeterminato nel Modello Organizzativo.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta anche anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; in effetti in data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (nel seguito la "Legge sul whistleblowing") che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. Il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. In particolare, l'art. 6, a seguito dell'intervento legislativo, disponeva:

al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

al comma 2-ter che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche

dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

al comma 2-quater che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

- Più recentemente, con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019", è stata adottata una nuova disciplina a carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano, tra l'altro, condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità degli enti per reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o violazione del Modello Organizzativo Gestionale previsto dal medesimo decreto.
- Tale nuova disciplina, denominata Whistleblowing, sostituisce quella in precedenza prevista dall'art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. 30 novembre 2017 n. 179, di cui sopra.

Dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 rimane, ma modificato, il comma 2 bis, il quale dispone che il MOG deve prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), ossia il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del MOG.

La nuova disciplina di Whistleblowing si applica agli enti privati:

- a) che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) o che operano nei settori regolamentati a livello europeo e richiamati nell'apposito allegato al D. Lgs. 24/2023 (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente);
- c) o che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50 unità.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate nel tempo all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e garantire l'efficacia del sistema del whistleblowing, la cooperativa ha rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Modello e altro affinché lo stesso consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza definendo un documento normativo (La Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti approvata dal CDA in data 29.12.2023), che precisa i canali di segnalazione interna ed esterna, l'organo di gestione di detti canali specificamente formato, il rilascio dell'avviso di ricevimento, il termine trimestrale per esaminare e dare riscontro alle segnalazioni, le tutele, tra cui il divieto di ritorsione, dandone poi adeguata informazione, anche con la pubblicazione sul proprio sito e la comunicazione consultiva alle rappresentanze sindacali.

- I destinatari, così, sono resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in modo conforme alla normativa privacy vigente.

Le segnalazioni all'OdV devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare. Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del Decreto Legislativo possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

### **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Il D.lgs. 231/01 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali dell'ente, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

In linea generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad ogni circostanza rilevante ai fini della migliore efficacia del Modello e in relazione a ogni dato utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Per tale ragione, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei Flussi informativi verso  
*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*                      *Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

l'Organismo di Vigilanza, che verrà reso disponibile a tutte le funzione dell'ente interessate dall'invio delle relative informazioni e a cui si rinvia per il dettaglio delle informazioni.

In particolare, si devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica [odv@fondazioneisoncino.it](mailto:odv@fondazioneisoncino.it) ovvero in occasione della verifica di fine anno dell'ODV:

- i) su base periodica, alle scadenze preventivamente concordate, o su base occasionale, informazioni, dati, notizie, documenti che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello della Società come individuate nello specifico prospetto riepilogativo, nonché ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo;
- ii) quanto dall'OdV formalmente richiesto, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo per lo svolgimento della propria attività.

A titolo esemplificativo, le funzioni individuate, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare all'OdV, con la necessaria tempestività, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o l'aggiornamento delle procedure aziendali rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- la modifica dell'operatività aziendale;
- l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi (organigrammi, deleghe e procure aziendali);
- le modifiche alla composizione degli organi sociali;
- le relazioni predisposte dalle strutture organizzative aziendali/Organi di Controllo (compresa il revisore) nell'ambito delle loro attività di verifica;
- le contestazioni disciplinari riportanti nominativo, contestazione e sanzione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento penale a loro carico in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nello svolgimento dell'attività lavorativa, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 che possano coinvolgere la Società e/o i Destinatari del Modello.

## **Reporting dell'OdV**

Sono state assegnate all'OdV dell'Ente tre linee di reporting:

- a) la prima, in via continuativa al Direttore della Fondazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di violazioni del Modello compiute dai dipendenti, dai fornitori, consulenti o collaboratori e dal Direttore sanitario.
- b) la seconda, all'intero Consiglio e all'Organo di Controllo, in caso di gravi violazioni del Direttore dell'Ente o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o anche di un solo Consigliere.
- c) la terza, all'intero Consiglio, in caso di violazioni dell'Organo di Controllo.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV della Fondazione potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'OdV trasmette al Consiglio d'Amministrazione una relazione scritta in merito sull'attuazione del Modello presso la Fondazione.

Le segnalazioni all'OdV devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare. Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del Decreto Legislativo possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

## **Risorse a disposizione**

Il Consiglio di Amministrazione tramite apposita previsione di budget annuale assicura all'OdV la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell'assolvimento dei suoi compiti.

Ove l'OdV ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formulerà una richiesta scritta di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione che provvederà di conseguenza.

Il compenso da attribuire all'OdV è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e non può subire modifiche migliorative o peggiorative nel corso del rapporto ad esclusione dell'aggiornamento ISTAT.

## ***Sistema disciplinare***

### **Principi generali**

Per garantire l'effettività del Modello è necessaria un'efficace azione dissuasiva da attuarsi tramite un sistema di sanzioni adeguatamente strutturato e definito. La buona definizione di tale sistema disciplinare costituisce un requisito necessario del Modello ai fini dell'esonero della responsabilità in capo alla Fondazione.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL Enti Locali, Dirigenza Medica e CCNL

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

UNEBA) di categoria applicati al personale dipendente le cui previsioni si intendono qui interamente richiamate.

Costituisce, altresì, violazione del Modello – e presupposto di applicazione di sanzioni - il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul whistleblowing a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dal responsabile delle risorse umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'OdV.

## **Violazioni**

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

deleghe;

- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli che verranno indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal Documento Valutazione dei Rischi;
- g) nella omessa segnalazione all'OdV di notizie relative a violazioni del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

### **Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

## **Violazioni del personale dipendente**

La violazione da parte dei Dipendenti e dei Medici soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio dei contratti applicati: EE.LL., Dirigenza Medica ed UNEBA, e precisamente: EE.LL.

Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 57 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

- a) rimprovero verbale, con le modalità di cui al comma 4;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.55-bis, comma 7;
- b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 1;
- c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 55-septies, comma 6.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di 20 (venti) giorni dal momento in cui gli organi direttivi preposti hanno avuto effettiva conoscenza

della mancanza commessa;

- il provvedimento disciplinare si dovrà concludere entro 120 (centoventi) giorni dalla data della contestazione dell'addebito, pena l'estinzione dello stesso;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

#### UNEBA

Le mancanze delle lavoratrici e dei lavoratori saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:

- a) biasimo inflitto verbalmente;
- b) biasimo inflitto per iscritto;
- c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- d) sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere adottati nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averli sentiti a loro difesa.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni di calendario dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di presentazione delle giustificazioni.

Valido sempre il rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per tutte le tipologie contrattuali si dispone la policy in base a cui in caso di sospensione del personale a seguito di procedimento disciplinare, siano disabilitate le autorizzazioni di accesso al FASAS e alle cartelle sulla rete e disattivate le password d'ingresso alla mail aziendale.

### **Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente**

Le violazioni del Modello Organizzativo commesse da un Consigliere o del Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono applicate dal Consiglio di

Amministrazione che, potrà applicare liberamente le opportune misure di tutela nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa.

### **Violazioni dell'Organo di Controllo**

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organo di Controllo, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

### **Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori**

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori della Fondazione che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Fondazione del risarcimento dei danni subiti.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Fondazione di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

## **Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul Whistleblowing**

Il D. Lgs. 24/2023 prevede le seguenti misure di tutela dei segnalanti:

a) Riservatezza (art. 12, D. Lgs. 24/2023)

Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

Si prevedono poi le seguenti regole a tutela della riservatezza:

a) le segnalazioni sulle violazioni rientranti all'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse;

b) è vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni;

c) le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sempre ai fini della tutela della riservatezza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero essere avviati a seguito di segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, si stabilisce che la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di

segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

b) Divieto di ritorsione (art. 17, D.lg. 24/2023)

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", realizzato nelle fattispecie elencate di seguito elencate: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione delle formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D. Lgs.24/2023, che può informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza ovvero l'ODV. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione nelle modalità e circostanze di cui all'art. 17 sopra descritte, sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

c) Limitazioni di responsabilità

Si applicano le limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa previste dall'art. 20 del D. Lgs. 24/2023.

La tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti sanzionatori e potrebbe essere denunciato per i reati di diffamazione e/o calunnia.

### **Rappresentanza dell'Ente in giudizio**

L'art. 39 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

In tal caso lo Statuto della Fondazione prevede il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il legale che munito di procura potrà costituirsi in giudizio in favore della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il legale rappresentante fosse ad essere indagato per un reato

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente si paleserà una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente; in maniera tale che la Fondazione possa tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incombente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

## **Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei reati, preferibilmente coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi ed una analisi della consapevolezza dei Dipendenti, Medici e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

## **I reati di cui al D. Lgs n. 231/2001**

### **I REATI**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi, la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati presupposto"

#### **1. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)**

- 1) Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 3) Truffa (art. 640 commi 1 e 2 – nr. 1 c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 5) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- 6) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 7) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- 8) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture ( art. 355 c.p.)
- 9) Frode nelle pubbliche forniture ( art.356 c.p.)

In relazione alla commissione di questi delitti se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'art. 24 del Decreto si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la Pubblica Amministrazione o un ente pubblico. Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini professionali;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAI, INPDAP);
- ATS e ASST; - Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 del D. Lgs. nr. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "**sono pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

**Gli incaricati di un pubblico servizio** sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il S.S.N. (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il S.S.N. (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un Ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge nr. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato (O.S.S.);
- il dipendente dell'A.S.L. addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

mediche;

- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il S.S.N.).

## **2. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)**

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico e privato (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- 12) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (DL 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

In relazione alla commissione di questi delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a un massimo di cinquecento quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni

interdittive.

La Legge nr. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario nr. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica" propri, cioè commessi mediante internet, i quali coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, il legislatore istituisce il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 D.L. 105/2019).

Si tratta, all'atto pratico, dell'introduzione di una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale; al momento si tratta di una fattispecie per lo più oscura, quando interverranno le norme integratrici del caso, si tratterà di vera e propria fattispecie penale in bianco, in cui le norme extra penali si dovranno rinvenire in fonti normative secondarie.

### **3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)
- 4) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. nr. 309/90)
- 6) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)
- 7) Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Questi delitti sono i cosiddetti reati mezzo, cioè i reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, cioè i reati fine. La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati fine. La responsabilità amministrativa delle società si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture false. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, Terza penale con la sentenza 24841 depositata il 6.6.2013. Secondo i giudici, pertanto, una società può essere indagata per l'illecito relativo all'associazione per delinquere finalizzato

al compimento di reati tributari; ne consegue che le misure cautelari (sequestro) possono trovare legittimazione proprio nel reato associativo e non nei "reati fine", nella specie quelli fiscali, che non sono contemplati nei reati presupposto.

#### **4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)**

- 1) Concussione (art. 317 c.p.)
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma I c.p.)
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 10) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- 11) Traffico di influenze illecite ( art. 346 bis).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive fino a sette anni. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta.

I reati di questa famiglia possono essere realizzati da persone, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile). Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa. La corruzione, invece, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio). In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge e ha introdotto nel novero dei reati presupposto il comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

Inoltre se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello ex post che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale il danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazzacorrotti si è introdotta

l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

### **5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)**

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate( art.453 c.p.)
- 2) Alterazione di monete ( art. 454 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art.455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ( art.464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ( art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

### **6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)**

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio ( art. 513 c.p.)
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali ( art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- 5) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 6) Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari ( 517 quater c.p.).
- 7) Pene accessorie e circostanze aggravanti ( 517 octies c.4 c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

## **7. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2) Fatti di live entità (art.2621 bis c.c.)
- 3) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ((art. 54 D.lgs. 19/2023)
- 4) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 5) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- 6) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 7) Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)
- 8) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 9) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)
- 10) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 11) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.)
- 12) Interessi degli amministratori (art.2391 c.c.)
- 13) Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)
- 14) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 15) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 16) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- 17) Illecita influenza sull'assemblea( art.2636 c.c.)
- 18) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 19) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 100 fino a seicento quote; se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (a norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate). E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, ma solamente per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati. E', inoltre, sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto dei reati, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterli, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

La fattispecie dei reati societari non è contenuta nel codice penale o in leggi speciali, bensì solo nel Codice Civile.

E' bene ricordare che la legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015 ha modificato l'art 25-ter del Decreto, che, alla luce della riformulazione, rinvia implicitamente ai principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto in materia di criterio dell'interesse, contenuto della culpa in vigilando, dell'onere probatorio e dei soggetti che possono impegnare l'ente.

#### **8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- 1) associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- 2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- 3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- 4) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- 5) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- 6) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- 7) Attentato con finalità di terrorismo o eversione (art. 280 c.p.)
- 8) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosioni (art. 280 bis c.p.)
- 9) Sequestro a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- 10) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)
- 11) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270bis 1 c.p.)
- 12) Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)**

- 1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 fino a 700 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Nel caso di ente privato accreditato è prevista la revoca dell'accreditamento.

#### **10. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- 5) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 8) Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

10) Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p.(art. 609 undecies c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **11. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties del Decreto)**

1) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 58/98 e artt. 1, 180 e 182 per le definizioni)

2) Manipolazioni di mercato (art. 185 Dlgs 58/98 e artt. 180 e 182 per le definizioni)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 400 fino a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

#### **12. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

3) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di omicidio colposo e non superiore a sei mesi per il reato di lesioni colpose.

La responsabilità amministrativa degli enti per questi reati è stata prevista per contrastare

la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente hanno determinato morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati. L'interesse o vantaggio è correlato ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto e allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione. In concreto, dunque, per accertare la sussistenza dei reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici.

### **13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- 4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere. Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi)

del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 è stato più recentemente incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della provenienza delittuosa e qualora sussista un interesse o vantaggio dell'ente. In particolare la nuova forma delittuosa riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno delle società (che sono reinvestiti/reimmessi nell'ente) dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. endogene all'ente), a cui segue un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base. E' chiara la finalità anti-evasione del nuovo reato l'indissolubile connessione dello stesso con i delitti tributari, nel caso si tratti di risorse endogene dell'ente.

Si ritiene che tutti i delitti tributari possano costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; ma anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita e di autoriciclaggio, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati. In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 195/2021, di attuazione della Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, il quale ha modificato gli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale. La rilevante novità, in tema di responsabilità dell'ente collettivo, coincide con l'estensione dell'applicazione dei suddetti reati a tutti indistintamente i proventi derivanti da siffatta categoria di reato, con la conseguenza che

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

quest'ultima non sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprenderà ora, altresì, i delitti puniti a titolo di colpa e le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.

#### **14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (Art. 25-octies.1 del Decreto)**

- 1)Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)
- 2)Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- 3)Frode informatica, "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"(art. 640 ter c.p.)
- 4) Trasferimento fraudolento dei valori (art. 512-bis c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 a 800 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Il D.lgs. 184/2021 (entrato in vigore il 14 dicembre 2021), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" che, all'art. 3, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Le nuove fattispecie di cui all'art. 25-octies.1, possono assumere rilevanza in riferimento alle attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito. Inoltre, il campo di applicazione della Direttiva è relativo non solo ai mezzi di pagamento diversi dal contante c.d. "tradizionali", ma anche al denaro virtuale e ai relativi pagamenti che impiegano il denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti tramite telefoni cellulari. I soggetti che risultano maggiormente a rischio di incorrere in responsabilità ai sensi dell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001 sono banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e/o registri o dichiarazioni di inizio attività.

#### **14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

- 1) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 c.1 lett. a- bis) e c. 3 L. 633/1941)
- 2) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941)
- 3) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941)
- 4) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941)
- 5) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L. 633/1941)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a 500 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno le sanzioni amministrative previste dall'art. 171 quinquies L.633/1941.

Modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

#### **15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

In relazione alla commissione di questo reato si applica la sanzione fino a 400 quote. Non è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

**16.Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- 2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e associazioni di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.
- 5) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- 6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- 7) Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis 1 c.p.)
- 8) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- 9) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- 10) Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152 (artt. 137, 103, 256, 257, 258, 259, 279)
- 11) Legge 07/02/1992 nr. 150 In materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione (artt. 1, 2, 3bis e 6);
- 12) Legge 28/12/1993 nr. 549 Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente
- 13) D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenze sanzioni (artt. 8, 9);
- 14) D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026 Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (artt. 4 e 5).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1200 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi; se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis c. 2, 3 e 4, 452 bis 1 c. 2, 3 e 4, 452- quater c.

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

3 e 452-sexiesdecies c.1 n. 1 c.p. le sanzioni pecuniarie previste sono aumentate di un terzo.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche in materia. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento. Il 19 maggio 2015, altresì, è stato definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B ed è stata resa così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Ciò ha inciso sul quadro normativo fino a quel momento esistente e che vedeva concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D.Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente

Il 02 giugno 2026, inoltre, è entrato in vigore il D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026 "Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE" che ha previsto nuove fattispecie di reato. Dette novità vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001. All'aprile 2026, pertanto, risale l'ultima modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati e un inasprimento delle sanzioni pecuniarie previste.

### **17.Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- 1) Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98)
- 2) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98)
- 3) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 1000 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'entrata in vigore del DLgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

**18.Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto)**

1) Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 c.p. introdotto con l'art. 3 bis della Legge 654/75)

2) Legge n. 232/99 Statuto istitutivo della Corte penale internazionale:

- accordo 1/6 Crimine di genocidio
- accordo 1/7 Crimini contro l'umanità
- accordo 1/8 Crimini contro l'umanità

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 800 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604 bis c.p.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e

l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017. Senonché il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

**19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces del Decreto)**

- 1) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)
- 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'introduzione di questi reati presupposto il legislatore ha inteso rilevare la necessità di una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

**20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)**

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)

- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ( ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale " il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a. Sia commesso in più di uno stato

b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato

c. Sia commesso in uno stato , ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato

d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

## **21. Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)**

1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)

2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)

3) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)

4) Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000)

5) Omessa dichiarazione ( art. 5 Dlgs 74/2000)

6) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)

7) Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)

8) Indebita compensazione ( art. 10-quater Dlgs 74/2000)

9) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive. L'ente risulta, poi, esposto anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, superandosi così i limiti precedenti che in caso di illecito fiscale commesso da amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo all'ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d'imposta, solo se si trattava di confisca in via diretta

Con il DL 124/2019 è stata proposta l'introduzione l'art. 25 quinquiesdecies intitolato "Reati tributari". La particolare intensità dolosa degli illeciti tributari- tutti connotati dal dolo specifico di evadere le imposte e caratterizzati da componenti di fraudolenza riserva il trattamento punitivo previsto dal citato art. 25-quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli organi gestori, scelgano deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano perciò dell'evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza all'adempimento degli obblighi erariali.

## **22. Reati di contrabbando (Art. 25- sexiesdecies del Decreto)**

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 11) Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 12) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 13) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 14) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri disposizioni legislative in materia doganale (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 15) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

16) Commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati presupposto si è arricchito del nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato «contrabbando». La fattispecie riguarda la punizione della condotta avente ad oggetto l'introduzione di merci nel territorio dello Stato, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale. A seguito dell'introduzione di questo nuovo reato presupposto, gli enti che operano sistematicamente con l'estero devono ponderare con attenzione un pronto aggiornamento del proprio Modello organizzativo, al fine di mitigare il rischio di incorrere in una delle plurime fattispecie previste dal reato di contrabbando. La mappatura delle aree e dei processi sensibili, propedeutica all'individuazione dei presidi di controllo, diviene primo elemento di aggiornamento della documentazione attinente alla responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001. È di evidenza palmare che, attesa la specificità della fattispecie delittuosa in commento, le imprese interessate a tale adeguamento siano principalmente identificabili in quelle che operano in via esclusiva o comunque rilevante nel comparto del trasporto e/o del commercio internazionale di merci, per le quali assume un rilievo particolare la definizione dei flussi informativi tra esportatore o importatore e lo spedizioniere doganale. Quest'ultimo, infatti, è normalmente preposto allo svolgimento delle formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale: ai fini di una corretta impostazione dei presidi di controllo, il suo profilo rileva in fase sia di selezione

sia di definizione del rapporto di rappresentanza. Poi, l'individuazione delle aree a rischio reato e quella dei responsabili di processo devono essere coerenti con la natura del reato di contrabbando: le aree interessate, infatti, sono quelle che in misura maggiore o minore interagiscono con le attività commerciali, amministrative e finanziarie di importazione ed esportazione dei prodotti; conseguentemente, i responsabili di processo individuati sono tutti i soggetti preposti alle attività, di carattere amministrativo e/o commerciale, sviluppate nelle suddette aree.

### **23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septiesdecies del Decreto)**

- 1) Furto di beni culturali (art.518-bis c.p. e art.10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- 3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- 6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies c.p.)
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- 9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 900 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

### **25. Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- duodevicies del Decreto)**

- 1) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo 10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 518-terdecies c.p.)

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo.

## **26. Delitti contro gli animali (Art. 25- noviesdecies del Decreto)**

- 1) Uccisione di animale (art. 544- bis c.p.)
- 2) Maltrattamento di animali (art. 544- ter c.p.)
- 3) Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544- quater c.p.)
- 4) Divieto di combattimenti tra animali (art. 544- quinquies c.p.)
- 5) Uccisione o danneggiamento di animale altrui (art. 638 c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544- quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

## **PARTE SPECIALE**

INTRODUZIONE

ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MACROTABELLA DI MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE A RISCHIO D.lgs. 231/2001

STRUMENTI DI GOVERNO E CONTROLLO PRESENTI NELLA FONDAZIONE

MODELLI COMPORTAMENTALI

## **INTRODUZIONE**

La FONDAZIONE dopo aver proceduto all'analisi di tutti i cosiddetti reati presupposto, con

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

particolare riguardo a quelli che hanno un impatto sull'operatività specifica – già individuati nella PARTE GENERALE -, procederà a mappare le macro-aree di attività andando a declinare per ciascun sottoprocesso:

- gli interlocutori con cui l'ente si interfaccia nell'espletamento dell'attività
- le macro-categorie di reati ex. D.lgs.231/2001 che potrebbero essere fatte oggetto di contestazione
- il rischio espresso in un valore numerico, calcolato sulla base di una tabella dove il risultato è dato dalla combinazione di due coefficienti: probabilità di accadimento del reato presupposto (a partire dall'organizzazione esistente e dall'insieme di regole codificate dall'ente); danno inteso come possibile applicazione all'ente delle misure pecuniarie, cautelari o interdittive, connesse ad una eventuale condanna; la valutazione inserita avrà una data temporale specifica che riflette un giudizio muterà in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione, del cambiamento dei ruoli aziendali, nonché dall'adozione di nuove regole o procedure
- gli strumenti di governo, già implementati in Fondazione, ritenuti in grado di prevenire o comunque attenuare il più possibile l'impatto che potrebbe derivare all'ente da un'eventuale imputazione ai sensi del D.lgs. 231/2001
- nuove istruzioni operative, là ove si siano ritenuti insufficienti gli strumenti di governo e controllo già in uso o nel caso in cui l'area di attività sia stata ritenuta non adeguatamente normata dalle procedure interne
- le funzioni a cui sono affidate le attività dei singoli sottoprocessi
- il sistema di deleghe e procure (se esistenti) volto ad autorizzare formalmente i soggetti individuati nominalmente dal CdA per l'esercizio delle attività del singolo sottoprocesso.

La macro tabella distingue le aree di attività ove concorrono diversi servizi:

1. I servizi generali ed amministrativi.
2. I servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Si specifica che con riferimento agli strumenti di governo già implementati in FONDAZIONE si fa riferimento alle procedure del sistema qualità, all'assetto organizzativo in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria ed infine alle policy

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

adottate dall'ente per il corretto trattamento dei dati delle persone fisiche.

Là ove, invece, si siano ritenuti insufficienti gli strumenti di governo e controllo già in uso o nel caso in cui l'area di attività sia stata ritenuta non adeguatamente normata dalle procedure interne, potranno essere create istruzioni operative/istruzioni di servizio ispirate tanto ai principi richiamati nel Codice Etico, tanto alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale che assurgono a veri e propri Standard 231, ossia componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione del rischio di accadimento dei reati.

In particolare per i reati dolosi sono ritenuti idonei a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.... ) sono ritenuti idonei a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente.

## **ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE**

L'organigramma aziendale è riportato quale allegato in corso di validità ed è parte integrante del presente Modello.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La predisposizione, l'aggiornamento e la revisione del Modello hanno inizio da una attività specifica e propedeutica che consiste nell'individuazione dei reati presupposto contemplati dal Decreto in relazione alle attività concretamente svolte dall'ente.

In fase preliminare e per ogni reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001 viene valutato se si tratta di una fattispecie astrattamente ipotizzabile nel contesto e con le relative motivazioni e cura l'aggiornamento del catalogo dei reati presupposto in base all'evoluzione normativa

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

effettuando la medesima analisi che può condurre a

- esclusione di singole fattispecie o intere categorie di reato, in quanto non del tutto realizzabili in astratto o perché ritenute concretamente di improbabile realizzazione
- inclusione di singole fattispecie o intere categorie in quanto si è ritenuta astrattamente ipotizzabile la realizzazione dell'illecito nell'interesse della Cooperativa, con aggiornamento della macro tabella.

Preso atto che la predisposizione del Modello è curata dal Consiglio di amministrazione che, in collaborazione con la direzione , si procede all'analisi dei rischi, essa consiste nell'analisi del contesto di attività dell'ente - i servizi generali ed amministrativi e i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni - dal punto di vista strutturale e organizzativo per individuare, poi, gli specifici processi e sottoprocessi all'interno di cui potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal decreto.

L'individuazione delle attività ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto - di seguito "attività sensibili" - è il risultato dell'analisi dei processi aziendali.

In particolare l'analisi è stata e sarà svolta con il supporto della documentazione della FONDAZIONE rilevante a questi fini e l'effettuazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito delle strutture gestite dalla FONDAZIONE, vale a dire i soggetti che possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere.

Per ogni attività sensibile sono individuati i presidi afferenti e sono formulate considerazioni sull'efficacia/efficienza del livello di controllo sulla base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure, regolamenti, policy, ecc.).

La valutazione dei presidi è condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilevare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato. La presenza di controlli efficaci ed efficienti consente infatti di ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati.

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

individuazione delle attività particolarmente esposte al pericolo di commissione di reati;

individuazione della tipologia di processi esposti al rischio;

individuazione delle categorie di reato astrattamente a rischio di commissione.

Per quanto riguarda l'aspetto sub a) si è considerato che nell'attività della FONDAZIONE concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto sub b) è rilevabile che per alcune aree in cui si estrinseca l'attività della FONDAZIONE, l'operatività può avvenire, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la P.A..

Pertanto, una volta individuate le aree sensibili nel cui ambito astrattamente possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs 231/01 a rischio e i presidi per il controllo a prevenirlo o rilevarlo con tempestività, la valutazione del rischio di commissione del reato deve essere classificata secondo tre parametri:

Alto (Alto rischio di commissione reato)

Medio (Medio rischio di commissione reato)

Basso (Basso rischio di commissione reato)

I parametri saranno stabiliti secondo i seguenti criteri:

Probabilità (probabilità che il reato venga commesso nell'area a rischio)

Incidenza (Incidenza del reato commesso sulla Cooperativa)

Tali indicatori determinano il grado di rischio di commissione del reato come descritto dalla tabella sottostante:

| <b>RISCHIO</b> | <b>PARAMETRI</b>                   |
|----------------|------------------------------------|
| <b>ALTO</b>    | Probabilità alta<br>Incidenza Alta |

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>MEDIO</b> | Probabilità Bassa/Incidenza Alta<br>Probabilità Alta/Incidenza Bassa |
| <b>BASSA</b> | Probabilità Bassa<br>Incidenza Bassa                                 |

### **MACROTABELLA DI MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE A RISCHIO D.lgs. 231/2001**

La macro tabella è in fase di elaborazione e la conclusione è prevista verso la fine dell'anno 2025; nelle more si ritiene vigente la valutazione del rischio operata con il rinnovando MOG.

### **STRUMENTI DI GOVERNO E CONTROLLO PRESENTI NELLA FONDAZIONE**

Si allegato:

1. Statuto della FONDAZIONE
2. Codice Etico
3. Modello Organizzativo
4. SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE SUL LAVORO
5. SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
6. SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E BGESTIONE DEL TREATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7. SISTEMA di deleghe e procure

### **MODELLI COMPORTAMENTALI**

Le regole qui di seguito e che si richiamano sinteticamente suddivise per famiglie di reati si fondano e si allineano ai principi richiamati nel Codice Etico ed ispirano le procedure, le policy e i protocolli implementati nell'Ente ovvero sono specificamente contenute nelle istruzioni operative all'uopo create.

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Esse si possono considerare dei veri e propri standard 231, ossia componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione del rischio di accadimento dei reati presupposto.

In particolare, occorre distinguere che per i reati dolosi esse sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa; per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.... ) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente.

In generale e via trasversale, l'ente deve organizzarsi in modo da assicurare:

### **Codice Etico**

Adesione e rispetto dei principi del Codice Etico approvati dall'ente.

### **Controlli indipendenti**

Forme di controllo indipendenti, cioè provenienti da ente di parte terza; se sufficientemente indipendenti possono costituire un elemento ulteriore a garanzia di trasparenza e presidio anti reato.

### **Formazione e comunicazione**

La programmazione di piani di informazione e formazione in favore dei lavoratori è un importante requisito del Modello ai fini del suo buon funzionamento.

La comunicazione riguarda non solo il Codice Etico ma riguarda anche le procedure, le policy e i protocolli, le regole di comportamento e la conoscenza di esse, delle deleghe, delle procure, del sistema di flussi informativi.

La formazione se rivolta al personale interessato nelle aree a rischio reato costituisce una valida azione preventiva all'accadimento dei reati.

### **Obblighi organizzativi**

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

1. Ogni attività autorizzata in via generale o specificatamente all'interno della Ente deve essere registrata (**principio della tracciabilità e corretta archiviazione**) e quindi verificabile anche rispetto al suo autore (principio della identificazione anche temporale ovvero firma e data). Vale altresì il principio per cui ogni documento deve essere redatto in modo conforme alla normativa vigente.
2. Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi, e, per quanto compatibile con l'organizzazione della Ente, si deve evitare che più fasi della stessa procedura siano affidate ad un unico soggetto, senza che altri effettuino un effettivo controllo riguardo al processo/procedura (**principio della segregazione delle funzioni**).
3. Le risorse finanziarie della Ente e la relativa movimentazione dovranno essere sempre registrate e l'eventuale utilizzo del denaro contante dovrà avvenire con flussi di cassa chiari. La conservazione del denaro contante (in cassaforte) dovrà avvenire a cura di responsabili individuati con delega formale (**principio della trasparenza**).

### **Sistema di deleghe e procure**

Implementare e aggiornare un sistema di deleghe e procure, che consente l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività svolte.

Il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
- il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
- la delega deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità;
- tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della

Ente rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Il sistema di attribuzione delle procure deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione; ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri).

Di fatto i contenuti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Ente all'esterno devono essere titolari della relativa delega/procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

### **Sistema disciplinare**

Prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel Modello stesso.

Le sanzioni previste sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Costituisce, altresì, violazione del Modello – e presupposto di applicazione di sanzioni - il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul whistleblowing a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

### **Obblighi informativi all'ODV**

Prevedere un sistema di trasmissione all'ODV delle informazioni concernenti i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.

E', pertanto necessario definire le modalità operative ed i casi di trasmissione dei flussi informativi verso l'ODV.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello devono essere istituiti specifici obblighi di informativa verso l'ODV.

Con riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del Modello, ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, la Fondazione deve essere creati canali interni per le segnalazioni sia anonime che non, deve essere adottata uno specifico documento normativo denominato "PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING" avente lo scopo di fornire chiare indicazioni in relazione al processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni.

È necessario, inoltre, individuare le cosiddette "attività sensibili" ossia quelle attività aziendali nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati nel Decreto; l'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle attività "sensibili" e "strumentali".

**Reati contro l'amministrazione pubblica, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" e "strumentali", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- vendita del servizio: gestione lista d'attesa (privata e solvente), stipula contratti di ingresso, stipula contratti con ATS e stipula contratti con Enti Pubblici
- presa in carico e gestione dell'utente: classificazione sanitaria
- rendicontazioni: elaborazione classificazione sanitaria, tempi degenza ai fini della rendicontazione, flusso giornate di presenza (FE regionale), scheda struttura, rilascio attestazione ai fini ISTAT (morte), rilascio certificazioni (ricovero), emissione cedolini recupero spese sanitarie e gestione cartella clinica (registrazioni)
- gestione farmaci: acquisto, gestione e somministrazione farmaci (autorizzati), gestione e somministrazione (solventi), acquisto e gestione stupefacenti, smaltimento
- rapporti con autorità di vigilanza: verifiche appropriatezza, igienico sanitarie, sopralluoghi di rispetto della normativa di riferimento
- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione del personale, rilevazione presenze, elaborazione buste paga e pagamento stipendi
- assolvimento obblighi contributivi e fiscali
- redazione e gestione budget - bilancio
- fatturazione attiva e passiva
- attività di tutela dei luoghi di lavoro: gestione degli infortuni
- richiesta finanziamenti e contributi alla PA
- trasparenza: pubblicazione documenti, dati, informazioni sul sito istituzionale

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il

perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)

- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche: adesione agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale ex Dlgs 33/2013; sistema di valutazione interno ed indipendente; nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi
- procedure interne, policy o protocolli che regolano il procedimento amministrativo di gara di Pubbliche Amministrazioni o per conto di Pubbliche Amministrazioni che garantiscono trasparenza nella selezione del contraente, che garantiscono la competizione tra più contraenti e il regolare svolgimento della gara

### **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità, autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" e "strumentali", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- selezione e gestione fornitori
- gestione donazioni e lasciti

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- segregazione della funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo ( chi decide, per esempio, un nuovo acquisto non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento )

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente e quella antiriciclaggio
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe
- divieto di elargizioni in denaro ai fornitori
- obbligo degli amministratori del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte dell'ente che hanno diretto impatto sui terzi
- divieto di effettuare operazioni cash per un importo pari o superiore ai limiti indicati dalle norme di volta in volta vigenti; il divieto si estende a qualsiasi tipo di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra diverse persone fisiche o persone giuridiche; sono compresi nel campo di applicazione del divieto anche prestiti e donazioni; inoltre, sono vietate anche le operazioni relative a somme inferiori alla soglia di legge che risultino complessivamente elusive del divieto in quanto frutto di un "frazionamento fittizio" del pagamento
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi

### **Reati societari, corruzione tra privati e reati tributari, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" e "strumentali", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- vendita del servizio: gestione lista d'attesa (privata e solvente), stipula contratti di ingresso e stipula contratti con ATS
- presa in carico e gestione dell'utente: classificazione sanitaria e tempi di degenza,

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

gestione PAI e scale di valutazione

- rendicontazioni: elaborazione classificazione sanitaria e tempi di degenza ai fini della rendicontazione, scheda struttura
- selezione e gestione fornitori
- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione del personale, rilevazione presenze, elaborazione buste paga e pagamenti stipendi
- assolvimento obblighi contributivi e fiscali
- redazione e gestione budget – bilancio
- fatturazione attiva e passiva
- richiesta finanziamenti e contributi alla PA
- gestione donazioni e lasciti.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- esistenza del sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente ed il sistema di controllo di gestione;
- esistenza e conoscenza di norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- esistenza e conoscenza di norme interne inerenti all'uso ed al funzionamento del sistema informativo dell'ente;
- in generale, conoscenza e formazione della normativa applicabile;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Devono essere attuate le seguenti misure:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato alla gestione amministrativa e ai reati societari;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'ente devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;
- nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita

clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto 231, nonché dei principi contenuti nel modello;

- flussi informativi tra le funzioni preposte al controllo dell'ente e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria; copia del bilancio e della relazione del revisore legale dei conti; valutazione periodica dei fornitori
- nomina del revisore legale dei conti;
- nomina del consulente fiscale;
- libero accesso del revisore dei conti durante le verifiche periodiche ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari dell'ente, della tenuta delle casse e delle scritture contabili;
- nella predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere applicate specifiche procedure aziendali che:
  - a. determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - b. prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  - c. prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc.. al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
  - d. utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
  - e. determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

La gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne dell'ente;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative per il trattamento informatico dei dati secondo la normativa privacy vigente;

Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.p. in particolare si deve prevedere:

CICLO ATTIVO:

- Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo sia ai poteri autorizzativi dei processi di vendita sia a quelli di spesa
- Netta ripartizione dei compiti e responsabilità tra le funzioni nell'organizzazione delle vendite tra chi definisce il prezzo di offerta da chi stabilisce le condizioni/tempi di pagamento e relative penali e chi infine definisce le condizioni risolutive anche transattive in caso di controversie
- Criteri predefiniti in modo chiaro, generale e trasparente per la determinazione del prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio (al fine di individuare agevolmente) qualsiasi anomalia
- Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato)

CICLO PASSIVO:

- Ripartizione dei compiti nell'ufficio acquisti: tra chi seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, chi ratifica l'acquisto, chi autorizza il pagamento e chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni
- Individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto e servizio
- Acquisizione di almeno 3 preventivi
- Determinazioni di regole generali su termini e condizioni di pagamento
- Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato)

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- Predisposizione di adeguati protocolli per acquisti di beni e servizi, affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali
- Predisposizione di un elenco qualificato dei fornitori e valutazione periodica
- Gestione del conflitto d'interesse

Per la corretta gestione della liquidità e della contabilità, è vietato:

- Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partene commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori delle prassi generalmente accettate
- Effettuare pagamenti in contanti salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza
- Riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovano adeguata giustificazione documentale ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di collaborazione e alle prassi vigenti

Effettuare pagamenti senza il rispetto delle procedure previste dal software gestionale adottato dall'azienda

### **Reati di lesione e omicidio colposo**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- gestione emergenza pandemia: gestione, controllo e prevenzione dell'infezione
- attività di tutela dei luoghi di lavoro: tutela ambienti di lavoro e gestione degli infortuni.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- nomina dell'RSPP;
- nomina dell'RLS;
- nomina del MC;
- nomina dei preposti;
- redazione del documento di valutazione del rischio (DVR) a tutela dell'informazione del lavoratore e sottoscrizione del DL;
- applicazione delle modalità di contenimento del rischio individuate dal DVR;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente alle attrezzature impianti, luoghi di lavoro, ecc;
- attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- consultazione dell'RLS;
- sorveglianza sanitaria e nomina Medico Competente;
- informazione e formazione dei lavoratori, dei preposti, dell'RSPP e dell'RLS;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
- report di non conformità;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- nomine dei preposti, consegna lettere di nomina, formazione specifica;
- interviste periodiche all'RSPP, ai preposti, all'RLS, al MC;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi

### **Reati ambientali e reati di contrabbando**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- gestione farmaci: smaltimento
- gestione rifiuti: speciali sanitari, urbani e farmaci.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- individuazione e classificazione di rifiuti prodotti;
- nomina del responsabile igienico sanitario e del responsabile SISTRI;
- redazioni di protocolli utili a gestire i rischi rilevati;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatori di legge; quali le certificazioni e autorizzazioni degli appaltatori;
- inserimento nei contratti con gli appaltatori della clausola di osservanza del sistema 231
- periodica valutazione degli appaltatori/fornitori
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

### **Reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore**

Le aree a rischio di commissione di reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore sono l'area sanitaria, l'amministrativa e l'area della sicurezza informatica.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui

ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- vendita del servizio: gestione lista d'attesa (privata e solvente)
- rendicontazioni: elaborazione classificazione sanitaria e tempo di degenza ai fini della rendicontazione, flusso giornate di presenza (FE regionale), scheda struttura RSA e rilascio attestazione ai fini ISTAT (morte), emissione cedolini recupero spese sanitarie e gestione cartella clinica (registrazioni)
- fatturazione attiva e passiva
- tenuta e gestione dati ospiti, dipendenti e fornitori (privacy)
- trasparenza: pubblicazione documenti, dati, informazioni sul sito istituzionale
- gestione sito istituzionale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- misure di protezione **interne** al sistema informatico come:
  - a) la prescrizione di una password personale per la connessione ad una rete e/o un sistema, la prescrizione di codici di accesso e l'esclusione a determinato personale, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati;
  - b) sistemi informatici strutturati in modo da evitare il diretto ed immediato accesso a dati appartenenti a livelli diversi e più alti del sistema ( seconda password)
- misure di sicurezza **esterne** di carattere organizzativo che:
  - a) disciplinano le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate all'utilizzo, come la sistemazione di un impianto all'interno di un locale munito di serrature o la predisposizione di un badge per accedere nell'area dove si trovano i computer;
  - b) Attività di monitoraggio (log) degli strumenti di connessione di rete (router, firewall, ecc.) attraverso la cui analisi sarà possibile valutare e determinare chi ha effettuato una connessione verso una determinata rete e/o sistema.

- Nomina dell'amministratore di sistema (ADS)
- Nomina Data Protection Officer (DPO), se previsto
- Formazione ai dipendenti in materia
- Utilizzo di software soggetti a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali
- Rispetto degli adempimenti SIAE
- Corretti rapporti con fornitori con cui sono in essere contratti aventi ad oggetto beni o servizi coperti da diritti di terzi
- Interviste periodiche dell'ODV al DPO, se previsto e all'ADS
- Flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi

**Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione personale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)
- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi

### **Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione del personale
- gestione del sito istituzionale e dei social
- gestione della rete internet.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- i principi del Codice Etico approvati dalla Ente
- controllo dei contenuti delle esternazioni o pubblicazioni in nome e per conto della Ente nei rapporti con gli altri all'interno e al di fuori della stessa
- formazione e sensibilizzazione del personale
- nomina di un responsabile dei contenuti del sito istituzionale e della rete intranet
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi

### **Delitti contro il patrimonio culturale**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- gestione del patrimonio culturale dell'Ente
- gestione appalti per la manutenzione dei beni di cui al patrimonio culturale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

- rispetto delle norme indicate nello Statuto
- redazione di un inventario dei beni culturali o paesaggistici di cui è proprietario l'ente con la relativa fonte di provenienza (fattura di acquisto o atto di provenienza) e precisando dove questi beni sono conservati/ubicati
- adozione di sistemi tecnici ed organizzativi di conservazione dei beni
- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo (chi decide, per esempio, un nuovo acquisto non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento)
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte dell'ente che hanno diretto impatto sui terzi
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi

## **Allegato A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

*Ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs 231/2001 e s.m.i*

### **A.1 Reati**

**Malversazione a danno dello stato (art.316 bis c.p.)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato si concretizza se sono stati concessi finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea e non si siano utilizzate le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta criminale è costituita nell'aver distratto, anche in parte, la somma ottenuta).

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( art.316 ter c.p. )**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il reato si concretizza nei casi in cui si ottengano, dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni senza averne diritto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione delle dovute informazioni.

Diversamente da quanto visto in merito all'*art. 316 bis* , non rileva la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro ottenimento indebito.

*Tale reato ha natura residuale e si configura solo qualora la condotta non rappresenti i connotati del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p..*

**Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p. )**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o altro Ente pubblico o della Comunità Europea.*

Il reato si concretizza se taluno, con artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, consegue un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Ad esempio questo reato si realizza allorchè nella predisposizione di documenti per la partecipazione a procedure di gara si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, creando documenti falsi, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( art. 640-bis c.p. )**

*Quando il fatto di cui all'art. 640 riguardi contributi, finanziamenti, mutui, agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi ed erogati da parte dello Stato o altro ente pubblico.*

Il reato si concretizza qualora gli artifici o raggiri abbiano ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p. )**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Rev. 5 del 24/06/2026

*comma o un'altra circostanza aggravante.*

L'art. 24 del decreto considera il reato che si concretizza nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro Ente pubblico, tramite due diverse condotte criminali alternative:

- 1) l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico: questa previsione ovviamente ricomprende tutti casi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

### **Peculato (art. 314 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

### **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)**

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

*anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000.*

### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.*

### **Corruzione per un atto d'ufficio ( art. 318 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.*

La corruzione è un reato costituito da un accordo criminale che si concretizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si fa dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio generando in tal modo una illegittima utilità per l'offerente.

La corruzione è un "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320), La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 e 319 bis c.p. )**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

Il reato di corruzione si commette anche per omissione o ritardo o per aver omesso o ritardato un atto dovuto d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a vent'anni.*

Il reato si concretizza nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una controparte in un processo civile, penale o amministrativo.

### **Istigazione alla corruzione ( art 322 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) . La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Il reato si concretizza se, in presenza di una offerta finalizzata alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli

### **Concussione (art. 317 c.p)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il reato si concretizza nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua autorità, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. La responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o altro soggetto della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e 321)**

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Il reato di corruzione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio. Le pene relative ai reati di corruzione si applicano anche ai corruttori.

## **A.2 La Pubblica Amministrazione**

Il D.Lgs. 165/2001 in tema di "Norme generali e ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Richiamando tale normativa si può cercare di fornire una classificazione, anche se a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Tra i soggetti della Pubblica Amministrazione si possono elencare i seguenti Enti

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali:
  - Ministeri, Camera e Senato;
  - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia;
  - Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - Consob.
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAL, ex INPDAP, CNR);

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- ATS, ASST;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI.

### ***A.3 Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di Pubblico Servizio***

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art.25 D. Lgs. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il 2° comma della medesima disposizione non si pone una questione interpretativa quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numero chiuso.

Tale norma, si limita a definire la più problematica funzione amministrativa, precisando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, dalla Giurisprudenza in materia, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dell'ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

certificazioni mediche;

- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

#### ***A.4 Aree a rischio***

L'analisi dell'attività svolta dalla Fondazione ha individuato le seguenti aree operative nelle quali potenzialmente sussiste il rischio di accadimento dei reati precedentemente elencati

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere assistenziale in regime diurno;
- le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- le attività di formazione e qualificazione del personale;
- le attività di ricerca;
- le attività di gestione dei farmaci;
- le attività di gestione patrimoniale.

Lo svolgimento delle suddette attività comporta la possibilità di accadimento dei reati descritti in precedenza nella duplice ipotesi:

A) Quando la Fondazione viene in rapporto costante e corrente con la P.A. (Regione, ASL, ecc.)

B) Quando essa stessa eserciti un Pubblico Servizio.

Quanto al caso sub A)

Il rischio è rappresentato dalla teorica possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Fondazione di conseguire vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Le aree a rischio reato possono raggrupparsi nelle seguenti potenziali trasgressioni.

1) Rapporti con la P.A. connessi all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività. Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti fraudolenti diretti ad ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

2) Rapporti con la P.A. connessi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione e alla gestione dei ricoveri e delle prestazioni da fatturare.

Il rischio è collegato produzione di false attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla manipolazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici non spettanti.

3) Consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi per attribuire vantaggi a favore di soggetti pubblici con lo scopo di potenzialmente condizionarne il grado di imparzialità e di obiettività.

4) Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi fiscali e previdenziali, come ad esempio nei contatti con Uffici o in occasione di verifiche ed ispezioni allo scopo di far conseguire all'Ente vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Quanto al caso sub B)

Il rischio è collegato alla possibilità che comportamenti in violazione delle norme di legge, di regolamento o dei codici di deontologia professionale destinate a far conseguire alla  
*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo* *Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Fondazione profitti e vantaggi non dovuti.

### ***A.5 Regole di comportamento***

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Amministratori che a tutti i soggetti terzi in forza di apposite convenzioni o clausole contrattuali (es. medici, personale sanitario, collaboratori, consulenti, partners, ecc).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) Assumere comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per la Fondazione.
- b) Procurarsi ingiusti profitti con artifici e raggiri a danno del Servizio Sanitario Nazionale, specie se i fatti delittuosi riguardino remunerazioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici o della Unione Europea.
- c) Fatturare operazioni inesistenti, prestazioni mai effettuate o prestazioni maggiori o diverse da quelle realmente erogate nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale o della Pubblica Amministrazione in genere.
- d) Elargire omaggi e regali in modo diverso da quanto eventualmente previsto dalle regole della Fondazione. E' vietata qualsiasi forma di regalo offerto o ricevuto che ecceda le normali pratiche di cortesia, o comunque se destinato ad acquisire benefici e favori nello svolgimento dell'attività della Fondazione. E' comunque sempre vietato qualsiasi tipo di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza del loro giudizio o provocare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Sono consentiti solo gli omaggi che si caratterizzano per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale.
- e) Promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di funzionari della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto d).

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

- f) Presentare dichiarazioni false a enti pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero per ottenere il rilascio, rinnovo o mantenimento di licenze, concessioni o autorizzazioni.
- g) Destinare le somme ricevute da organismi pubblici, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- h) Accettare o ricevere da pazienti o loro familiari o altri, denaro o vantaggi non dovuti in relazione alle prestazioni effettuate.
- i) Agire in modo da concretizzare, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte (artt. 24 e 25 del Decreto);

#### ***A.6 Procedure per attività sensibili***

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti di cui al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello, quanto previsto nelle seguenti regole:

- 1) Ogni attività autorizzata deve essere registrata, conservata e verificabile con immediatezza.
- 2) Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi e deve di norma essere affidata a più di un operatore (ad esempio: prenotazione, accettazione, dimissione, rapporti con gli uffici della ASL, fatturazioni dei ricoveri, controllo sui DRG e così via devono essere affidate a più operatori) prevedendo che nessuno possa evitare verifica da parte di altri soggetti, preposti al controllo.
- 3) Ogni documento rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- 4) Tutti coloro i quali effettivamente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Fondazione (dipendenti, organi sociali, soggetti esterni quali collaboratori o consulenti, ecc.) devono essere formalmente investiti di tale ruolo mediante il conferimento dello specifico potere dalla Fondazione (con apposita delega per dipendenti e organi sociali ovvero nel relativo contratto per gli altri soggetti). Ove necessario, a tali soggetti sarà rilasciata anche specifica procura scritta.

5) Nel caso si concretizzino criticità o situazioni di conflitto di interesse nell'ambito del rapporto con la P.A., l'interessato deve informare il proprio Responsabile.

6) Negli incarichi di consulenza e prestazioni professionali che prevedono lo svolgimento di attività "sensibili" per la Fondazione ovvero rapporti o contatti con la P.A. per suo conto, si devono inserire clausole standard, che regolino le conseguenze alla violazione delle norme di cui al Decreto.

In particolare, tali clausole contrattuali, devono prevedere l'impegno a osservare la normativa di cui al Decreto o, almeno per gli incarichi di consulenza di cui sopra, i principi etico/comportamentali cui la Fondazione si ispira. I consulenti e professionisti dovranno impegnarsi ad astenersi da qualunque comportamento idoneo a realizzare le ipotesi di reato, prendendo atto del fatto che l'inosservanza di tale impegno potrà essere considerato dalla Fondazione un inadempimento grave degli obblighi del contratto e motivo di risoluzione dello stesso.

7) Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti tramite le operazioni tipiche degli Istituti bancari o postali e possono essere effettuati solo da soggetti ai quali sono attribuite tali funzioni. Sono vietati i pagamenti in natura o in contanti per un importo uguale o superiore a 1.000,00 euro.

8) Deve essere predisposto un adeguato sistema di rendicontazione che consenta la tracciabilità dell'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti con erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici.

9) Nell'eventualità che la Fondazione subisca ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative al procedimento di ispezione dovranno partecipare i soggetti a ciò specificamente delegati e dovranno essere redatti e conservati gli appositi verbali. Inoltre il verbale conclusivo dovrà sempre essere trasmesso all'OdV.

10) La concessione agli utenti/ospiti di pagamenti differenziati o agevolati deve avvenire sulla base delle valutazioni di merito assunte secondo le procedure in essere, mentre i passaggi a perdita dei crediti devono sottoposti alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

11) Qualsiasi deroga alle regole di cui sopra dovrà essere specificamente approvate dal Presidente della Fondazione, producendo adeguata documentazione e dandone informativa all'OdV

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

12) Il denaro contante dovrà essere conservato a cura di un soggetto preventivamente individuato.

13) Inoltre è espressamente vietato:

- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Fondazione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge.
- dirottare la clientela presso strutture private.
- eccedere o ingiustificatamente limitare prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche.

## **Allegato B - Reati Societari**

*Ai sensi degli artt. 25 ter del d.lgs 231/ 2001 e s.m.i*

Nel presente allegato vengono trattati i reati societari così come individuati dal decreto legislativo dell'11 aprile 2002, n. 61 art. 3, dal titolo "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali".

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

## **B.1 Elenco reati**

### **False comunicazioni sociali (art 2621 c.c. )**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

### **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Rev. 5 del 24/06/2026

*considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Il reato si concretizza in due modi possibili: nel primo (art. 2621 c.c.) la fattispecie è di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; il secondo (art. 2622 c.c.) la fattispecie è costruita come un reato di danno.

Le due diverse fattispecie si concretizzano nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti e circostanze non vere che possano generare un errore di valutazione nei destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente

I connotati principali della condotta sono:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Le informazioni false od omesse devono essere importanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente.

Vi è poi un'importante causa esimente:

la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori (reato proprio); il reato non è invece configurabile se commesso da subalterni, e manca la partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati".

### **Impedito controllo ( art. 2625 c.c. )**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).*

Il reato si caratterizza nell'occultare documenti, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Il reato si caratterizza quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.*

*La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.*

La condotta penalmente rilevante prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.*

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

**(art. 2628 c.c.)**

*Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori.*

**Operazioni in pregiudizio dei creditori ( art 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si concretizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il reato si concretizza quando con atti simulati o con frode si ottenga la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque e quindi anche da soggetti esterni alla Società.

### **Aggiotaggio ( art. 2637 c.c.)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La condotta di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero ponendo in essere operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale. Questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

[Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o*

*amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).*

La condotta di reato si realizza in due modi diversi:

- Attraverso comunicazioni non veritiere alle autorità di vigilanza previste dalla legge, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione economico finanziaria.
- Attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria

## **B.2 Aree a rischio**

Considerazioni preliminari

La natura stessa della Fondazione farebbe ritenere non applicabili nel caso tutti i reati societari.

I reati societari, infatti, normalmente presuppongono l'esistenza di una struttura societaria; si noti ad esempio l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D. Lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente fanno riferimento alle "società commerciali" o alle "società".

Inoltre i medesimi reati richiedono alcune strutture organizzative tipiche della forma societaria (es. Soci o Assemblea), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.

Tuttavia non è possibile escludere del tutto la applicabilità di ipotesi di reati societari.

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Infatti si è formato e si sta consolidando un indirizzo giurisprudenziale diretto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali. Talvolta, poi, alcune disposizioni nate nel diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore della Fondazione, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui ai seguenti articoli:

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ripartizione illegale di riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.)
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)
- agiotaggio (art. 2637 c.c.)

Per i seguenti reati, invece, qualche pericolo può essere ipotizzato, sia pure sotto certi presupposti e circostanze:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.)

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sopra enunciati sono le seguenti:

- Tenuta contabilità generale;
- Predisposizione documentazione e informazioni relative all'attività della Fondazione;
- Gestione rapporti con l'Organo di Controllo;
- Predisposizione di documentazione e dati per Enti e autorità pubbliche;
- Gestione rapporti istituzionali e pubbliche relazioni;
- Gestione operazioni straordinarie.

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

### ***B.3 Regole di comportamento***

Destinatari sono gli amministratori, l'organo di controllo, il direttore generale, i dirigenti e i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che operino nelle aree di attività a rischio.

A tutti i destinatari sono vietati quei comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi previsti nel presente Allegato.

Ai destinatari sono prescritte le seguenti Regole di comportamento:

- 1) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, in modo da fornire ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
- 2) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio della Fondazione.
- 3) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del patrimonio e agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- 4) Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e dei suoi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione prevista dalla legge.
- 5) Effettuare in modo tempestivo, corretto e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, senza ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è poi espressamente vietato:

- a) rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, destinati alla rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, o relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- b) omettere di comunicare informazioni o dati imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- c) alterare o manipolare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione di prospetti informativi;
- d) realizzare comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento delle attività dell'Organo di Controllo (mediante l'occultamento di documenti, l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ne ostacolino l'attività);
- e) presentare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, sull'evoluzione dell'attività, nonché su eventuali strumenti finanziari e relativi diritti;
- f) omettere di effettuare, o farlo in modo incompleto, non accurato o non tempestivo, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della Fondazione, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità.
- g) esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Fondazione;
- h) ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza ( sia per espressa opposizione , adducendo pretesti, o ponendo in essere comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

### ***B.4 Procedure per attività sensibili***

Ai fini dell'attuazione delle regole di cui al presente paragrafo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quanto previsto dai protocolli aziendali.

L'Organismo di Vigilanza può individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale ulteriori regole e/o procedure specifiche di dettaglio.

Al fine di garantire la massima indipendenza dell'Organo di Controllo nello svolgimento dei propri compiti, è posto il divieto di attribuire allo stesso incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diverse da quella istituzionale (certificazione di bilancio, controllo contabile).

Eventuali deroghe dovranno essere motivate in modo specifico, con adeguata documentazione, e trasmesse per opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione e all'OdV dello stesso.

## **Allegato C - Reati contro le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

*Ai sensi degli artt. 25 septies del d.lgs 231/ 2001 e s.m.i*

### ***C.1 Elenco dei reati***

*L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/200; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:*

*"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

*commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3 In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."*

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Il reato si concretizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)**

*La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

*a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

*a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*b) la perdita di un senso;*

*c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

*d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. "*

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della*

*multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.*

Il reato si concretizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un

organo; La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D. Lgs 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

### **Articolo 30 del D.Lgs 81/2008**

*Modelli di organizzazione e di gestione*

*1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

*a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, "agenti chimici, fisici e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e*

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

*protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

*5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida "UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British "Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.*

*6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11."*

Le disposizioni elencate presentano innanzitutto alcuni caratteri peculiari:

a) Sono presi in considerazione anche i reati semplicemente colposi e non solo i reati dolosi.

b) Si prescinde dal normale requisito di reato commesso a vantaggio della Fondazione, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio a favore della stessa.

c) Nel testo attuale dell'art. 25 septies appare chiara la responsabilità non solo per i casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

dell'igiene e della salute sul lavoro.

d) L'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente, diversamente da gli altri casi nei quali la legge lascia ai singoli Enti la libertà di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati.

## ***C.2 Aree a rischio***

Il rischio dei reati sopra descritti interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione, in particolare, la non corretta gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Si considerano come aree a rischio ai fini dei reati in esame, tutte quelle descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi.

## ***C.3 Regole di comportamento***

Il responsabile ultimo è il datore di lavoro coadiuvato da:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP)
- Addetto al Servizio Prevenzione e protezione (ASPP)
- Medico Competente (MC)
- Dirigenti Responsabili (art. 2 c1 lett. d TU)
- Preposti (art. 2 c1 lett. e TU) (responsabili di reparto, ecc.)
- Addetti alle Emergenze alla Prevenzione Incendi e al Pronto Soccorso
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST)

I Destinatari devono rispettare scrupolosamente quanto disposto nel TUS e ogni altra normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari devono, ognuno secondo le rispettive competenze:

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

- tenere aggiornato e rispettare nel continuo l'insieme dei documenti ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene;
- comunicare prontamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente (e.g.: Preposti e Dirigenti) eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità;
- comunicare prontamente alle strutture internamente preposte tutte le violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza e protezione;
- attenersi scrupolosamente agli standard tecnico-strutturali di legge attraverso una manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti, dei macchinari in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

**Archiviazione:**

Tutta la documentazione prodotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro è archiviata in copia cartacea presso la sede della Fondazione.

**E' espressamente vietato:**

- agire in modo tale da causare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- agire in modo tale da causare anche indirettamente la violazione dei principi comportamentali o delle procedure di cui al presente Allegato.

L'OdV non assume responsabilità specifiche in ordine all'esecuzione diretta delle attività e dei controlli previsti in tema di adempimenti per norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia è tenuto a vigilare in merito:

- alla previsione nel modello di adeguati sistemi di registrazione della avvenuta effettuazione di attività di cui alla L. 81 / 2008
- all'aggiornamento di tali previsioni in relazione a modifiche della struttura organizzativa dovute a modifiche tecnologiche, normative, o a violazioni del modello.

#### ***C.4 Procedure per le attività sensibili***

Si descrivono le modalità operative specificate dalla Fondazione per adempimento della disposizione di cui all'art. 30 del TUS, articolati secondo le otto lettere di cui al relativo primo comma.

La Fondazione riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a  
*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo* *Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portata dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

Il mancato rispetto delle regole definite nella presente parte speciale dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari così come definite nei CCNL di riferimento dell'Ente.

## **Allegato D - Reati Informatici e trattamento illecito dei dati**

*Ai sensi dell'art 24 bis del d.lgs 231 / 2001*

### ***D.1 Elenco reati***

Il D. Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001; convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D. Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

#### **Documenti informatici ( art. 491 bis c.p. )**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*

La norma attribuisce rilevanza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.)

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art 481 c.p.)

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 48 c.p.)

Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.)

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ( art. 615 ter c.p.)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

*pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio*

Tale ipotesi di reato si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'intruso.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.)**

*Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.*

Il reato si concretizza se abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615 quinques c.p.)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Il reato si concretizza da chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il reato si concretizza nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

La stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui punto precedente.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Il reato si concretizza quando si installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Estorsione (art. 629 c.p.)**

*Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da € 5.000,00 a € 15.000,00 se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.*

*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

*reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 10.000,00. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da € 6.000,00 a € 18.000,00, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

*Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Il reato si concretizza nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art 635 ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.*

Il reato si concretizza nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici ( art 635 quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.*

Il reato si concretizza se , mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, si distrugge, danneggia, rendono, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacolano gravemente il funzionamento.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art 635 quinques c.p)**

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.*

Il reato si concretizza nella distruzione, danneggiamento, nel rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o nell'ostacolarne gravemente il funzionamento.

#### **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.*

Il reato si concretizza se colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

### ***D.2 Aree a rischio***

Tutte le aree operative ove si utilizzino servizi di informazione ovvero si abbia accesso a sistemi informatici e/o banche dati sono da ritenersi soggette al rischio.

### ***D.3 Regole di Comportamento***

Anche con riferimento ai delitti in materia informatica di cui al presente Allegato, si richiamano i principi del Codice etico, in particolare quanto disposto nel capitolo "Sistemi informativi e diritto di autore"

Inoltre si richiama il *Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS) redatto ai sensi dell'allegato B del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.*

Tale documento infatti contiene principi e protocolli specifici che possono essere intesi anche come elementi del sistema a presidio della commissione dei reati in oggetto.

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Inoltre è da ritenersi espressamente vietato:

- 1) l'utilizzo di ogni strumento informatico assegnato (es. personal computer fissi o portatili) per finalità estranee a quelle lavorative;
- 2) cercare di accedere a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di :
  - a) carpire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
  - b) danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
  - c) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- 3) modificare, alterare o distruggere documenti informatici sugli applicativi della Fondazione, e in particolare i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- 4) lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
- 5) rivelare a terzi non autorizzati i propri codici di accesso (nome utente e password) alla rete aziendale;
- 6) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- 7) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- 8) utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- 9) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- 10) installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- 11) accedere ad aree riservate senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- 12) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- 13) installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza;

I soggetti terzi fornitori di servizi in materia di gestione degli applicativi devono rispettare i principi e le regole sopra esposte, pertanto i contratti di fornitura devono prevedere tra le clausole standard anche il rispetto alla normativa di cui la d.lgs.

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

231/2001 e in aggiunta, i fornitori che accedono a base dati sensibili in fase contrattuale sottoscrivono anche modulistica relativa al trattamento dei dati sensibili.

#### ***D.4 Procedure per le attività sensibili***

Le seguenti attività sono regolate da una serie di controlli atti a ridurre il rischio di accadimento dei reati sopra menzionati:

- A) gestione della sicurezza fisica e della rete;
- B) gestione degli accessi ai sistemi e ai dati;
- C) gestione dei backup;
- D) gestione di software.

I principali principi di controllo sono di seguito sinteticamente elencati:

##### **A) Gestione della sicurezza fisica e della rete**

I server sono protetti con i principali sistemi di sicurezza (gruppo di continuità, sistemi di condizionamento, impianti di rilevazione incendi, sistemi di antintrusione, etc.) .

L'accesso al server è consentito solo al personale autorizzato munito di chiave per l'accesso.

La rete di trasmissione dati aziendale è protetta da strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*).

I server e le workstations sono protetti contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di software antivirus, che effettua controlli in entrata e in uscita, costantemente aggiornati.

L'accesso a internet è regolamentato e filtrato da un sistema di web filtering aggiornato mediante specifiche Black-list. \_

Sono adottate tecniche di cifratura o di codici identificativi per i dati di tipo sensibile e i dati memorizzati negli archivi (database).

### **B) Gestione degli accessi ai dati e ai sistemi**

Gli utenti (es. personale impiegatizio con funzioni amministrative) non sono amministratori della propria postazione di lavoro ed il loro accesso è limitato da idonei strumenti di autenticazione, tra cui l'utilizzo di account e password.

Le politiche di aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali è garantita dall'applicazione di regole specifiche. Le password devono avere una lunghezza maggiore di 8 caratteri. La validità e durata della password di rete è fissata a 6 mesi, secondo le indicazioni precisate nel DPSS aziendale, nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Gli amministratori di sistema, gli addetti alla manutenzione e gli incaricati della società sono muniti di credenziali di autenticazione univoche, con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dall'Allegato B al d. lgs.196/2003.

Le credenziali di autenticazione devono essere mantenute segrete.

L'attivazione o la modifica di un profilo utente è autorizzata da parte del Titolare del trattamento dei dati o da un suo incaricato.

### **C) Gestione dei backup**

Tutte le informazioni aziendali che risiedano sul server centrale, sono sottoposte a regolare procedura di backup da parte dell'Amministratore di Sistema o da un suo incaricato che assicura sia la correttezza delle copie di backup che la loro conservazione in luogo sicuro (accesso inibito ai non autorizzati) e adatto (protetto e ignifugo).

L'Amministratore del sistema effettua attività annuale di esecuzione dei test di restore al fine di verificare l'integrità dei supporti di backup. -

#### **D) Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**

Il server e le postazioni di lavoro sono aggiornati periodicamente sulla base delle patch rilasciate dai produttori dei sistemi operativi e degli applicativi.

Il Titolare del trattamento dei dati o il suo incaricato assicura l'aggiornamento periodico di tutti i sistemi in linea con gli aggiornamenti messi a disposizione dai produttori di software.

I log relativi alle attività di login e logout degli Amministratori di Sistema non sono modificabili e sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa sulla Privacy vigente.

Il Titolare del trattamento dei dati o il suo incaricato accerta che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro siano dotati di licenze gestite ed effettua, almeno annualmente, il censimento dei software installati sulle postazioni di lavoro e sul server.

Ai sensi della normativa per l'adozione delle misure minime ed idonee di sicurezza aziendali è stato redatto il DPSS, in tale documento oltre ai principi generali sono identificati i principali attori del sistema (es. Titolare del trattamento dei dati personali, Amministratore di sistema, custode delle password) con relativi compiti e responsabilità, ivi inclusi gli aspetti fondamentali da garantire (es. autenticazione informatica, procedure di gestione delle credenziali di autenticazione e per la custodia di copie di sicurezza, ripristino della disponibilità dei dati e sistemi, tecniche di cifratura o codici identificativi) e gli obblighi (es. correttezza copie di back up, protezione accessi esterni). Sono definite le banche dati e i trattamenti effettuati sui dati.

Viene formalizzata l'analisi dei rischi e definite le misure minime e idonee di sicurezza (es. accesso ai locali e ai server).

## **Allegato E - Reati ambientali**

*Ai sensi degli artt. 25 undecies del d.lgs 231/ 2001 e s.m.i*

### **E.1 Elenco Reati**

#### **Reati previsti dal codice penale**

##### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

##### **Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."*

*2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

*3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

#### **Reati previsti dal Codice Ambiente D.Lgs 152/06**

##### **Inquinamento idrico (art. 137)**

**- Scarico non autorizzato - 137 comma 2.**

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

**- Scarico acque reflue industriali - 137 comma 3**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.*

**- Scarico acque reflue industriali - 137 comma 5.**

*Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,*

*oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

**- Violazione divieti di scarico – 137 comma 11**

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.*

**- Scarico in mare - comma 13.**

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

**Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);**

**- raccolta ... - 256 comma 1**

*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2 Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

**- discarica non autorizzata – 256 comma 3**

*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

*cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*  
**- miscelazione rifiuti - 256 comma 5**

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

**- deposito temporaneo rifiuti sanitari - 256 comma 6**

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica*

*la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

**Siti contaminati (art. 257);**

*1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica*

*in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore*

*e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.*

**Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi ( art. 258 e 260 bis )**

**- certificato di analisi falso - 258 comma 4.**

*Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.*

**- certificato di analisi falso in SISTRI - 260-bis comma 6.**

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

**- trasporto senza copia SISTRI - 260 – bis comma 7**

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

**- trasporto rifiuti con copia cartacea - 260 – bis comma 8.**

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.*

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 e 260);**

**- traffico illecito - 259 comma 1.**

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”.*

**- traffico illecito organizzato - 260 comma 1.**

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.*

**- traffico illecito organizzato - 260 comma 2.**

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

**Inquinamento atmosferico (art 279)**

**- emissione oltre i valori .. 279 comma 5.**

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

**Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (L. 150/92, art. 1, art. 2, art 3-bis, art 6);**

*Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5*

*marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:*

*a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;  
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

*L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove loggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.”*

## **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 in materia di ozono stratosferico e dell'ambiente**

### **Inquinamento dell'ozono art 3 L. 28/12/93 n. 549**

*"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

*2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella*

*A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi*

*accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (2).*

## **Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

### **Sversamento doloso in mare (D.Lgs. 202/07 art. 8);**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art.4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."*

### **Sversamento colposo in mare (D.Lgs. 202/07 art. 9)**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art.4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

## **E.2 Aree a rischio**

L'attività della Fondazione si svolge, prevalentemente, in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale ove si producono quantità consistenti di rifiuti sia di tipo "urbano", che di tipo "speciale" attinenti all'attività di cura e/o alla somministrazione di

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

farmaci e medicinali.

In tale ambito i reati ambientali hanno pertanto normali possibilità di accadimento.

Sono interessati tutti i settori o uffici della Fondazione preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

### ***E.3 Regole di comportamento***

Le sotto indicate regole devono essere osservate da tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale.

E' fatto obbligo di:

- classificare il rifiuto in base alla pericolosità;
- individuare e apporre sui raccoglitori il codice di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), indicando il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- realizzare il deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 d.lgs 152/06;

## Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- rispettare le disposizioni relative ai requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- rispettare le disposizioni relative ai requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- compilare correttamente il FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- organizzare la raccolta dei rifiuti prodotti, a livello di singola U.O. o reparto, differenziando tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- organizzare la raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido) dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani e la raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi tra quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- individuare il deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- movimentare i rifiuti dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, per mezzo di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenere il formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI) che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D. Lgs 22/97;
- tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti in modo appropriato e con le necessarie vidimazioni;
- evitare la miscelazione dei rifiuti pericolosi;

Inoltre deve essere dedicata massima cura e attenzione nella individuazione dei soggetti specializzati al trasporto e smaltimento dei rifiuti, sotto il profilo dei requisiti sia formali che sostanziali, attraverso:

- la verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

- la verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

#### ***E.4 Procedure per le attività sensibili***

Non ci sono particolari procedure

## **Allegato F - Reati contro l'Industria e Commercio**

*Ai sensi dell'art. 25 bis 1 del d.lgs 231 / 2001 e s.m.i*

Nel presente allegato vengono trattati i reati contro l'industria e commercio che L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha introdotto nell'articolo 25-bis.1 del D-Lgs 231 / 2001.

### ***F.1 Elenco reati***

#### **Turbata libertà dell'industria o del commercio ( art. 513 c.p.)**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.*

Si ha violenza sulle cose allorché una cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per "mezzi fraudolenti" devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne.

Nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e

*Modello Organizzativo di Gestione e Controllo*

*Rev. 5 del 24/06/2026*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

### **Illecita Concorrenza con minaccia o violenza ( art. 513 bis c.p. )**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*

Il reato si caratterizza nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p. )**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.*

Il reato incrimina chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La norma tutela l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.*

Il reato si caratterizza nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Per ricostruire la nozione di genuinità si tiene conto sia della genuinità c.d. naturale, intendendosi per tale la conformità di una sostanza alla sua composizione biochimica naturale e non alterata, sia della genuinità

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo                      Rev. 5 del 24/06/2026

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

c.d. formale, intendendosi per tale la conformità della composizione di una sostanza ai requisiti previsti in eventuali norme tecniche.

La norma tutela la buona fede e l'affidabilità degli scambi commerciali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ( art. 517 c.p. )**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ( Art. 517-ter c.p. )**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

#### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti Agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

***F.2 Aree a rischio***

I reati del presente capitolo hanno tutti una probabilità di accadimento nulla in quanto richiedono lo status di imprenditore commerciale, condizione non presente nella Fondazione.

***F.3 Regole di comportamento***

Al di fuori di un generico richiamo alla legalità e al rispetto delle leggi, non vi sono particolari regole di comportamento.

***F.4 Procedure per le attività sensibili***

Non vi sono procedure particolari.

## **Allegato G - Reati antiriciclaggio e ricettazione**

*Ai sensi dell'art 25 octies del d.lgs 231 / 2001 e s.m.i*

### **G.1 Elenco dei reati**

#### **Ricettazione (art 648 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.*

Il reato ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

#### **Riciclaggio (art 648 bis c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Lo scopo del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai puliti e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le

altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15493. milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*

Il reato in esame persegue un duplice scopo: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, seppur così ripulito dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare significa usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

## **G.2 Aree a rischio**

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori amministrativo-finanziario.

## **G.3 Regole di comportamento**

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Si richiama inoltre quanto stabilito nell'allegato "A.6" ove si dispone il divieto di operazioni per contanti per transazioni uguali o superiori a € 1.000,00=, e all'obbligo di delega formale per colui che esegue le movimentazioni finanziarie.

#### ***G.4 Procedure per le attività sensibili***

Non vi sono particolari procedure.

## **Allegato H - Reati per violazione del diritto di autore**

*Ai sensi dell'art. 25 novies del d.lgs 231 / 2001 s.m.i*

#### ***H.1 Elenco reati***

**Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);**

*C.1) Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

Il reato si concretizza con la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);**

*C.2) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."*

Il reato si concretizza ove le condotte sopra menzionate se commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);**

*"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Il reato si concretizza con la condotta abusiva della duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

Va precisato che la disposizione in questione è stata introdotta con l'obiettivo di tutelare penalmente il software. Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine, ad esempio, di risparmiare il costo di acquisto dei software originali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento media.

**Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);**

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.*

In questo comma sono tutelate le banche dati; per esse si intende, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

L'elemento oggettivo di questo reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. articoli 64 quinquies<sup>30</sup> e 64 sexies<sup>31</sup>; estrazione o riutilizzo di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis<sup>32</sup> e 102 ter<sup>33</sup>; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

E' sempre pertanto necessario prestare molta attenzione nell'uso di una banca dati e verificare l'uso corretto della sua consultazione.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

**Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);**

*"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure*

*tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."*

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);**

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

*"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."*

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).**

*"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."*

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

## ***H.2 Aree a rischio***

Con riferimento ai reati di violazione della legge sui diritti d'autore in particolare per quanto riguarda il reato di illecita duplicazione di software e quello relativo all'illecito uso di banca dati protetta risultano esposte a tali rischi tutte le aree ove si usino computer, elaboratori o sia consentito l'accesso ad internet.

## ***H.3 Regole di comportamento***

Si richiamano innanzitutto i principi di correttezza e legalità contenuti nel Codice Etico e tutto quanto disposto nel capitolo "Tutela del Diritto d'autore".

In secondo luogo si richiamano i principi di controllo e le regole di comportamento poste a presidio del rischio-reato per violazioni "in materia informatica e trattamento illecito dei dati" così come elencati e descritti nell'allegato "D" del presente Modello Organizzativo.

## ***H.4 Procedure per le attività sensibili***

Si richiamano le procedure specificate nell'allegato "D" del presente Modello Organizzativo.

In particolare il punto D) Gestione del Software ove si regola il controllo periodico del software installato, nonché quanto prescritto nel "*Documento Programmatico Sulla Sicurezza*" (DPSS) redatto ai sensi dell'allegato "B" del D.LGS n. 196 del 30 giugno 2003.

## **Allegato P - Altri Reati**

### ***P.1.1 Reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 24 ter)***

#### **Associazione per delinquere (art 416 c.p.), escluso sesto comma**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

L'associazione si configura con la partecipazione di tre o più persone, anche esterne alla fondazione, nell'ambito di un indeterminato programma delittuoso. Il reato è tale per il solo fatto che venga riconosciuta l'associazione, a prescindere dai delitti commessi o tentati.

#### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416 bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art 416 sesto comma c.p.)**

*Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.)**

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le*

*circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/1990 ).**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 co.2, lett. a) numero 5 c.p.)**

*Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

### ***P.1.2 Aree a rischio***

Al di fuori del reato di "associazione a delinquere", i reati di questo capitolo non hanno una reale probabilità di accadimento.

Il reato di "associazione a delinquere" ha invece una reale probabilità di accadimento essendo connesso alla probabilità di accadimento degli altri reati.

### ***P.1.3 Regole di Comportamento***

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

### ***P.1.4 Procedure per le attività sensibili***

Non vi sono particolari procedure.

### ***P.2.1 Reati di falso (art. 25 bis***

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

#### **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.*

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (Art. 460 c.p)**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

#### **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e Disegni (art. 473 c.p.)**

*Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

### **P.2.2 Aree a rischio**

I reati di questo capitolo hanno una probabilità di accadimento quasi nulla.

Solo il reato di "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" ha una seppur

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

ridottissima probabilità di accadimento.

Il rischio è connesso alla spendita di monete falsificate che si siano comunque ricevute in buona fede, ed è estremamente raro in quanto quasi tutta la movimentazione dei flussi finanziari avviene tramite le canoniche operazioni bancarie o postali su conto corrente.

Inoltre tali operazioni possono essere eseguite solo dal personale all'uopo incaricato con apposita delega, come ben specificato nell'allegato A.6 n. 7.

### ***P.2.3 Regole di Comportamento***

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, inoltre per quanto riguarda il reato di "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" si stabilisce l'obbligo di verifica della regolarità della moneta e dei titoli verso coloro i quali procedono a pagamenti ed incassi, i quali, in ogni caso di possibile dubbio, dovranno procedere alle denunce del caso.

### ***P.2.4 Procedure per le attività sensibili***

Non vi sono particolari procedure.

### ***P.3.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art 25 - quater)***

*Violazioni di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*

#### **Delitti previsti dal codice penale**

#### **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

*Chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Rev. 5 del 24/06/2026

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Associazioni con finalità di terrorismo anche Internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)**

*Chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis C.P.. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis C.P., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270- quinquies C.P.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis C.P., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Condotte con finalità di terrorismo (art 270 sexies c.p.)**

*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ( art. 289 bis c.p.)**

*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva la morte, voluta o non voluta, del sequestrato.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)**

*Chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art 304 c.p.)**

*Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 C.P.).*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata (art. 306 e 307 c.p.)**

*Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del C.P. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 C.P..*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali**

*Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in*

*considerazione, ai fini dell'osservanza del D. Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.*

*ra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

### ***P.3.2 Aree a rischio***

Non vi sono aree a rischio per i reati di questo capitolo.

### ***P.3.3 Regole di comportamento***

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

### ***P.3.4 Procedure per attività sensibili***

Non vi sono particolari procedure.

### ***P.4.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1)***

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a*

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Rev. 5 del 24/06/2026

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

*due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla

#### **P.4.2 Aree a rischio**

Non vi sono aree a rischio.

#### **P.4.3 Regole di comportamento**

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico

#### **P.4.4 Procedure per attività sensibili**

Non vi sono particolari procedure.

### **P.5.1 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**

#### **Prostituzione minorile (art 600 bis c.p.)**

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164. Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**

*Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Detenzione di materiale pornografico (art 600 quater c.p.)**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinques c.p.)**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Pornografia virtuale (art 600 quater 1 c.p.)**

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

**Tratta di persone (art 601 c.p.)**

*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero,*  
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Rev. 5 del 24/06/2026

Fondazione di Soncino ETS - Largo Capretti,2 Soncino CR

*al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

#### **P.5.2 Aree a rischio**

Non vi sono aree a rischio.

#### **P.5.3 Regole di comportamento**

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

#### **P.5.4 Procedure per attività sensibili**

Non vi sono particolari procedure.

### **P.6.1 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)**

#### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)**

*È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni<sup>44</sup> chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

#### **Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni<sup>45</sup>. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

### **P.6.2 Aree a rischio**

Non vi sono aree a rischio.

### **P.6.3 Regole di comportamento**

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

### **P.6.4 Procedure per attività sensibili**

Non vi sono particolari procedure.

### ***P.7.1 Reato di intralcio alla giustizia (art. 25-novies)***

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art 377 bis c.p.)**

*Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il presente reato ha una probabilità di accadimento media.

### ***P.7.2 Aree a rischio***

Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", il rischio è connesso alla circostanza che chiunque ( amministratori , dirigenti , personale subordinato , collaboratori , consulenti o fornitori ) , chiamato dall'Autorità Giudizaria a collaborare nel contesto di un attività ispettiva o chiamato a testimoniare in procedimento giudiziario , esponga i fatti con dichiarazioni non veritiere o non trasparenti e complete , cercando in qualche modo di agevolare la Fondazione

### ***P.7.3 Regole di Comportamento***

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

Inoltre i destinatari dovranno

- 1) collaborare attivamente con l'Autorità giudiziaria, esponendo i fatti con dichiarazioni veritiere, trasparenti e complete, senza reticenze
- 2) comunicare senza ritardo al Direttore e all'OdV la notizia di qualsiasi atto, citazione a testimoniare in procedimento giudiziario che li coinvolga per fatti relativi alle attività della Fondazione
- 3) rifiutare qualsiasi offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di non dire la verità su fatti e circostanze relative a procedimenti giudiziali.

### ***P.7.4 Procedure per le attività sensibili***

Non vi sono particolari procedure.